

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/06/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36364-la-chiesa-cattolica-nel-diritto-cantonale-ticinese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La chiesa cattolica nel diritto cantonale ticinese

LA CHIESA CATTOLICA NEL DIRITTO CANTONALE TICINESE

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La Convenzione del 23/09/1884 istitutrice l'Amministrazione apostolica del Ticino

Il primo documento utile, sotto il profilo della Storia del Diritto ticinese, risale al 23/09/1884 e consiste nella Convenzione tra il Canton Ticino e la Santa Sede per l'istituzione di un'Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino. Sempre nel 1884, le trattative diplomatiche avevano reso possibile la predisposizione di una Convenzione preliminare firmata a Bellinzona, nonché di una Risoluzione del Gran Consiglio ticinese, ed infine di un Trattato preparatorio risalente al Settembre del 1884 e ratificato dal delegato della Santa Sede e dai delegati del c.d. Alto Consiglio federale svizzero di Berna.

Gli Artt. 1 e 2 della Convenzione del 23/09/1884 affermano che l'Amministrazione apostolica del Canton Ticino agirà liberamente la propria << *giurisdizione spirituale* >>, esprimendosi soprattutto nella scelta del Vicario, nella pubblicazione delle lettere spirituali ed in tutti gli Atti di guida morale dei fedeli in Ticino. Nei citati due Articoli, per ben due volte, si utilizzano i lemmi << *spirituale ministero* >> e << *spirituale giurisdizione* >>, al fine di precisare la consistenza etica e non politica o temporale del Magistero cattolico. L'Ordinamento italiano addivenne ad una tale separazione delle competenze soltanto nel 1929.

La sede centrale della Curia, nel 1884, era stata provvisoriamente posta a Balerna, in attesa che il Consiglio di Stato provvedesse ad un alloggio più idoneo a spese del Cantone (Art. 3 Convenzione 23/09/1884). In totale, il Consiglio di Stato del Canton Ticino assicurava all'Amministratore apostolico, formalmente dipendente dalla Diocesi di Basilea, una rendita annua di 17.000 Franchi, dei quali 12.000 per esigenze materiali e 5.000 per istituire Cattedre di Filosofia e di Teologia di rito romano e ambrosiano. Inoltre, 6.000 Franchi annui erano corrisposti al Seminario di Pollegio (Artt. 4 e 5 Convenzione 23/09/1884). Degna di nota è tale percezione della Curia quale Istituzione non soltanto di matrice morale, ma anche culturale. Tutt'oggi, la Facoltà Teologica di Lugano è un prestigioso strumento di diffusione della Cultura teologica europea. L'Art. 7 della Convenzione del 23/09/1884 statuisce la piena libertà dei cittadini ticinesi di effettuare donazioni *inter vivos* o *mortis causa*, che erano amministrate, senza alcun vincolo esterno, dall'Amministratore apostolico del Ticino, unitamente alle Diocesi di rito ambrosiano di Milano e di Como.

2. La Convenzione del 24/07/1968 istitutrice la Diocesi (autonoma) di Lugano

Dal 1884 al 1968, la Diocesi di Basilea gestiva l'Amministrazione apostolica del Canton Ticino, il quale, dunque, non possedeva una Diocesi in senso proprio munita di personalità giuridica autonoma di Diritto Pubblico. Tale disagio, dopo circa ottant'anni di attesa, venne sanato grazie all'intervento di Mons. Marchioni, Nunzio apostolico della Santa Sede in Svizzera, e dell'Ambasciatore Micheli, segretario generale del Dipartimento della Politica federale di Berna.

L'Art. 1 della Convenzione del 24/07/1968 abrogava la previgente Convenzione del 23/09/1884, separando le Diocesi di Basilea e quella di Lugano. Il Vescovo del Canton Ticino era nominato Ordinario della Cattedrale luganese di San Lorenzo. Dunque, l'episcopato di Lugano

diventava autonomo dal Vescovo di Basilea ed era sottoposto unicamente alle disposizioni della Santa Sede di Roma

Assai sinteticamente, l' Art. 2 della Convenzione del 24/07/1968 prevedeva che << *il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà di esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Canton Ticino* >>.

Con Decreto Legislativo recante data 13/10/1969, il Gran Consiglio del Canton Ticino approvava la summenzionata Convenzione del 24/07/1968, che venne pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi. Era la gloriosa nascita di una Diocesi attiva non soltanto sotto il profilo pastorale, ma anche sotto il profilo culturale. La nuova Diocesi di Lugano, con la propria prestigiosa Facoltà di Teologia non era e non è seconda né a Friburgo né a Basilea.

3. La Legge cantonale ticinese sulla Chiesa cattolica (16/12/2002) : Diritto o eccesso di Diritto ?

L' Art. 1 L. 16/12/2002 definisce la Chiesa cattolica ticinese come << *una corporazione di Diritto Pubblico* >>. Tale qualificazione giuridica si estende alla Diocesi, alle Parrocchie ed alle <<*altre Istituzioni o Enti ecclesiastici eretti ... dal Vescovo di Lugano* >>. Senz' altro, l' impiego della figura della corporazione può suscitare perplessità, ma si tratta di una catalogazione necessaria all' interno di un Ordinamento non teocratico. Regolatti e Donini (1996) osservano che << *la corporazione è un istituto antichissimo, vissuto per gran parte della sua storia in stretti rapporti con l' organizzazione politica del comune e prima ancora della vicinia, per cui non raramente il potere religioso e quello politico erano nelle stesse mani. Fonti attendibili ne collocano la formazione attorno alla metà del IV Secolo e durante il V ... non si dimentichi che le terre ticinesi dipendevano politicamente dai Vescovi di Milano e di Como. Il loro “ dominio “ era quindi anche di tipo ecclesiastico* >>.

Lo strumento giuridico per fissare le condizioni di appartenenza e le modalità di uscita dalla Diocesi e dalle Parrocchie è lo << *statuto ecclesiastico* >> (Art. 2 L. 16/12/2002). Esso è espressamente e, almeno in questo caso, tassativamente e ragionevolmente limitato dall' Art. 15 BV, ai sensi del quale << *la libertà di credo e di coscienza è garantita. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle* >>

L' Art. 3 L. 16/12/2002 reca un' invadenza precettiva retorica e, anzi, pragmaticamente inattuabile. Infatti, il Cantone dichiara di riconoscere come validi il diritto di voto ed il diritto all' elettorato attivo / passivo soltanto se il parrocchiano è maggiore degli anni 16, residente da almeno 3 mesi in Canton Ticino e regolarmente iscritto all' anagrafe parrocchiale, denominata << *catalogo parrocchiale* >>. L' Art. 3 L. 16/12/2002 probabilmente intendeva, a livello di *ratio*, dimostrare la vigorosa e piena potenza precettiva delle Autorità civili cantonali, ma, sotto il profilo empirico, si tratta di una Norma inapplicabile, in tanto in quanto essa tenta di negare la potestà auto-gestionale degli Enti ecclesiastici.

In effetti, i successivi Artt. 4 e 5 L. 16/12/2002 indicano, con molta concretezza, le prerogative del Vescovo di Lugano, il quale, nel rispetto delle Norme cantonali e federali, dirige senza interferenze esterne, il culto, il Magistero, la giurisdizione spirituale e la sorveglianza su tutta la Diocesi. Egli vigila su tutti gli Enti ed i beni ecclesiastici e decide se e come erigere, trasformare, unire o sopprimere le Parrocchie. Nell' ultimo cpv. del comma 2 Art. 5 torna, purtroppo, l' esaltazione sterile del Diritto laicista, poiché, in modo risibile, il Legislatore pretende che le decisioni episcopali siano prese << *sentite le Assemblee parrocchiali interessate* >>. Trattasi di un' ipertrofia *de jure condito* forse ispirata dall' Art. 5 BV, ma la Diocesi non è un Ordinamento di natura giuridica, benché il Diritto sia a volte uno strumento parzialmente utile nella disciplina religiosa.

Gli Artt. dall' 8 al 18 della L. 16/12/2002 pretendono di legalizzare aspetti meta-normativi come la Parrocchia, il voto popolare nell' Assemblea parrocchiale e nel Consiglio Pastorale . Tali Norme si rivelano inutili e, anzi, contrarie alla libertà di culto. La L. 16/12/2002 ipostatizza la *ratio* della Democrazia in un ambito riservato alla potestà spirituale e non sociologica della Chiesa cattolica in Canton Ticino. Gli asserti giuridici contenuti nella L. 16/12/2002 risultano eccessivi e fuori luogo. Sarebbe stato maggiormente utile un Testo sintetico, sul modello della Convenzione bilaterale del 24/07/1968. Gli sforzi tecnici dei giuristi, nella L. 16/12/2002, sono inservibili, seppur culturalmente lodevoli. E' innegabile, non solo nel caso della Chiesa cattolica ticinese, la tendenza spontanea di qualsivoglia formazione religiosa verso la teocraticità anziché verso il Principio di maggioranza. Pretendere di giuridificare una Diocesi nei minimi dettagli è un faticoso esercizio culturale encomiabile, ma altrettanto avulso dalla realtà quotidiana.

Con maggiore realismo, l' Art. 19 L. 16/12/2002 prevede l' impignorabilità dei beni parrocchiali. Anzi, l' Art. 20 L. 16/12/2002 lascia ai Comuni del Ticino la libera valutazione di eventuali finanziamenti alle Parrocchie e pure alla Diocesi (Art. 6 comma 1 lett. e L. 16/12/2002). In effetti, la gestione contabile della Chiesa cattolica del Canton Ticino può intersecarsi con problemi politici ed amministrativi. Per il resto, viceversa, la L. 16/12/2002 si rivela non adeguata e non debitamente sintetica. Moralizzare non significa giuridificare.

4. Messaggio del Consiglio di Stato ticinese n. 5159 del 18/09/2001 (disegno di Legge commentato della nuova Legge sulla Chiesa cattolica in Canton Ticino)

Nel Messaggio 5159/2001, il Consiglio di Stato del Canton Ticino sottolinea che la libertà di culto ex Art. 15 BV è oggetto di pertinente Normazione anche nell' Art. 24 (già Art. 1) della Costituzione cantonale ticinese. Del resto, il nuovo Diritto Canonico del 25/01/1983 richiede a tutti gli Ordinamenti sovrani, quindi anche ai Cantoni elvetici, di pattuire Accordi Bilaterali specifici e precisi con la Santa Sede. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha sempre reputato come molto idonea e precisa la Legge sulla Chiesa cattolica del Canton Friburgo. Tuttavia, molti Parlamentari cantonali ticinesi hanno giustamente sottolineato che, a differenza degli altri Cantoni, il Ticino costituisce un caso particolare, alla luce del proprio legame con il rito ambrosiano delle vicine Diocesi di Milano e di Como. Pertanto, non è facile giuridificare con equilibrio ed imparzialità la convivenza, nella Svizzera italiofona, tra Cattolicesimo e culto protestante evangelico. P.e., negli Anni Novanta, l' On. Gianella trovò notevoli difficoltà nel redigere Norme idonee in tema di equo riparto dell' imposta parrocchiale tra i Sacerdoti di rito romano ed i Pastori di fede evangelica riformata. La situazione risulta complessa sotto tutti i profili. Storicamente, la Diocesi di Lugano non è più quella del periodo 1884 – 1886. Giuridicamente, l' Istituto della Parrocchia, nel 1986, è stato profondamente trasformato grazie al nuovo Codex Juris Canonici del Vaticano. Istituzionalmente, la crisi economica degli Anni Duemila ha impoverito molte istituzioni, comprese quelle religiose cristiane. Politicamente, non è ancora risolto il problema dell' insegnamento scolastico della Religione. Infine, la Chiesa cattolica con sede diocesana a Lugano impegna molte risorse patrimoniali nel volontariato e nell' assistenza sociale, il che non avveniva o, comunque, avveniva diversamente quando il Ticino si confederò con gli altri Cantoni in epoca napoleonica.

Parlare, nella Legge sulla Chiesa cattolica del 2001, di autonomia e libertà di credo non è semplice, entro un tessuto sociale come quello ticinese, in cui la Chiesa evangelica protestante inizia ad avanzare pretese di democrazia e di eguaglianza inimmaginabili sino alla seconda metà del Novecento. L' aspetto maggiormente spinoso, come notato dall' On. Nosedà, è quello di ripartire i finanziamenti pubblici tra Cattolicesimo e Protestantismo, senza però dimenticare che la Chiesa apostolica romana, in Canton Ticino, ha una tradizione quasi bimillennaria, non soltanto a livello di volontariato sociale, ma anche dal punto di vista delle costumanze culturali e morali della popolazione. Pertanto, *de jure condito*, sin dagli Anni Sessanta del Secolo scorso, il Legislatore cantonale ha preferito delegare ai Comuni ogni decisione relativa al finanziamento della Chiesa romana.

La nuova Legge sulla Chiesa cattolica ha visto coinvolti, durante la Procedura di Consultazione, decine di Organi ufficiali, tra cui la Curia di Lugano, le Parrocchie, l'Associazione delle amministrazioni parrocchiali di media e alta Vallemaggia, l'Associazione dei Comuni e dei Patriziati, l'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, l'Associazione ticinese dei Funzionari del controllo abitanti, il Tribunale Cantonale Amministrativo e tutti i Partiti Politici presenti nel Gran Consiglio.

Il Messaggio 5159/2001 afferma, con molta onestà deontologica e tecnica, che non sono mancate << difficoltà nel distinguere i confini tra diritto ecclesiastico e diritto canonico ... e si è lasciata alla buona volontà ed alla reciproca comprensione la collaborazione tra Autorità cantonale e Amministrazione diocesana >>

Il plurisecolare Principio del Federalismo elvetico (Art. 3 BV) è stato applicato per analogia nella Legge sulla Chiesa cattolica in Canton Ticino. Ovverosia, la Parrocchia, sul modello strutturale del Comune e del Patriziato, << agisce in modo autonomo, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato nonché dalle leggi ecclesiastiche >> (Messaggio 5159/2001)

A parere di chi redige, il Messaggio 5159/2001 non ha risolto il problema della separazione tra Stato e Chiesa (*rectius* : Chiese). Il Testo è impeccabile nei dettagli, ma, dal punto di vista dei Principi Generali, le antinomie rimangono. Anche nel caso del Canton Ticino, il Legislatore oscilla (inevitabilmente) tra il laicismo egualitario, da un lato, e, dal lato opposto, il doveroso riconoscimento degli innumerevoli meriti culturali e democratico-sociali della Chiesa cattolica in Canton Ticino

5. Lo Statuto diocesano del Canton Ticino (11/11/2004)

Lo Statuto diocesano del 2004, pur mantenendo la natura normativa di Legge Canonica, accetta e conferma l' Art. 15 BV in tema di libertà reciproca di culto e di religione. Siffatta tolleranza è quantomai indispensabile in un Paese come la Svizzera, in cui molti Cantoni, specialmente nelle Regioni germanofone, praticano il credo protestante evangelico (Art. 1 Statuto).

In ogni caso, lo Statuto non si sostanzia in una Normazione astrattamente idealistica, come dimostrano le Norme in materia finanziaria (Art. 2 comma 2 Statuto) ed in materia di organizzazione della gerarchia (Art. 3 Statuto)

A differenza delle Istituzioni socio-politiche laiche, i fedeli recano la possibilità di uscire dalla << corporazione ecclesiastica >> a mezzo di una formale comunicazione scritta indirizzata al proprio Consiglio parrocchiale (Art. 5 comma 1 Statuto). La successiva riammissione è possibile e non cagiona alcuna sanzione o diminuzione dei diritti e dei doveri (Art. 6 Statuto).

In modo assai sintetico e con la tecnica del rinvio altrove , ovvero al Codex Juris Canonici (C.J.C.), l' Art. 7 Statuto precisa i diritti ed i doveri dei fedeli, dunque il diritto a manifestare alla gerarchia opinioni personali (can. 212 CJC), sostenere l' attività pastorale anche con proprie iniziative (can. 216 CJC), finanziare, se possibile, le necessità materiali della Chiesa (can. 222 CJC) ed agire nel rispetto dei diritti degli altri fedeli cattolici (can. 223 CJC)

Il senso pratico dello Statuto diocesano ticinese del 2004 si manifesta anzitutto e soprattutto negli Artt. dall' 8 al 16 dello Statuto (*Gestione finanziaria della Diocesi*). I Principi economici sono espressamente disciplinati dall' Art. 8 dello Statuto. Essi consistono nella tutela dell' <<equilibrio finanziario >>, nella valutazione della << sopportabilità dei costi >>, nei criteri della << semplicità >> e della << economicità >> e nel valore deontologico della <<trasparenza>> dei ricavi e delle spese. La Commissione finanziaria diocesana (Art. 9 Statuto) è composta dal Vescovo di Lugano (Presidente), da 3 delegati vescovili, dall' economo diocesano e da 6 membri eletti dalle Assemblee vicariali dei delegati delle Parrocchie. Il limite di eleggibilità è fissato a 75 anni d' età compiuti. Anche l' Art. 10 dello Statuto di fonda sulla *ratio* , semplice e

diretta, della << *gestione finanziaria oculata* >> da parte della Commissione finanziaria della Diocesi. Pertanto, il medesimo Art. 10 dello Statuto prevede gli strumenti ragionieristici del preventivo annuale, dei conti consuntivi (bilancio e conto economico), dei piani finanziari quadriennali e di un Fondo di riserva inter-parrocchiale pronto per fronteggiare eventuali emergenze. In linea di Principio, << *nessuna spesa superiore ai 50.000 Franchi ... può essere effettuata senza l' accordo della Commissione finanziaria Diocesana* >> (comma 2 cpv. 1 Art. 11 Statuto). In buona sostanza, la Commissione finanziaria diocesana vigila sulle entrate e sulle uscite patrimoniali straordinarie. Ogni delibera della Commissione finanziaria diocesana è vincolata al consenso / dissenso insindacabile del Vescovo di Lugano. Tuttavia, nei casi di minore importanza, è sufficiente la maggioranza semplice (51 %) dei presenti, oppure, per impegni finanziari superiori ai 2.000.000 di Franchi, è richiesta la maggioranza del 66 % dei membri presenti. Ognimodo, il Vescovo esercita una potestà decisoria suprema, il che vanifica, come del resto è normale , l' abnorme esaltazione laicista del criterio democratico nelle corporazioni di matrice spirituale.

La Diocesi cattolica di Lugano possiede un Ufficio di Revisione dei conti composto da 2 Revisori con mandato quadriennale. Il compito della Revisione contabile può essere delegato ad una Società di Revisione (Art. 15 Statuto). Anche in questo caso, il parere definitivo compete al Vescovo, il che nuovamente ripropone, in tutte le chiese cristiane e non, il binomio, antinomico e perenne, democrazia / teocrazia. Ovvero, le corporazioni religiose non sono soggetti giuridici sottostanti all' Art. 5 comma 1 BV (<< *il Diritto è fondamento e limite delle attività dello Stato* >>)

Gli Artt. dal 17 al 21 dello Statuto diocesano contengono Norme afferenti all' Assemblea vicariale dei delegati (Artt. 17 e 18 Statuto) nonché all' Assemblea diocesana dei delegati (Artt. 19, 20 e 21 Statuto). Si tratta di Organi elettivi composti sia da fedeli laici sia da Sacerdoti. La Normazione degli Artt. dal 17 al 21 dello Statuto è molto dispersiva e priva di un' idonea sintesi. Tuttavia, l' Assemblea vicariale e l' Assemblea diocesana recano la finalità essenziale e principale di garantire l' efficienza e la trasparenza dell' utilizzo del denaro e del patrimonio immobiliare della Chiesa cattolica in Canton Ticino.

Anche gli Artt. dal 22 al 29 dello Statuto si focalizzano sul difficile problema della vigilanza sulla gestione dei beni ecclesiastici. Ora, a prescindere dai dettagli retorici, il Vescovo esercita una potestà piena e non vincolabile su tutti i beni e le donazioni della Diocesi (can. 1276 CJC). Inoltre, sempre, comunque e soltanto il Vescovo medesimo esamina i rendiconti annuali (can. 1287 CJC) e tutti gli altri atti dispositivi straordinari (cann. 1250 – 1298 CJC).

Da ultimo, è costituito un Fondo inter-parrocchiale a cui possono accedere tutte le Parrocchie ticinesi in caso di emergenze o difficoltà economiche non preventivate (Artt. dal 26 al 29 dello Statuto). Tale Fondo di compensazione solidale possiede una struttura assai simile a quella delle Riserve aziendali ordinarie e straordinarie previste dal Libro V del Codice Civile italiano.

6. La convivenza elvetica tra Chiesa Cattolica e comunità protestanti

Le 95 Tesi di Martin Lutero provocarono una pericolosa instabilità socio-politica nella Confederazione elvetica, la quale, tra l' altro, nel XVI Secolo era ben lontana dalla prosperità economica attuale.

I tre Cantoni fondatori (Uri, Schwyz e Unterwalden) temevano la grande potenza politica degli Asburgo, da sempre fedeli alla Chiesa di rito romano. Anche il Canton Zurigo (confederato nel 1351) percepiva il fastidio di dover corrispondere tributi al Papa ed ai Principi cattolici della Mitteleuropa. Dunque, la Riforma protestante di Zwingli non tardò ad essere apprezzata per sottrarsi alle decime e ai dazi. P.e., nel Cinquecento, Zurigo ospitava un mercato finanziario florido e ben avviato, il che cagionava un notevole desiderio di autonomia dalla Chiesa o, più precisamente, dai sovrani locali germanofoni che strumentalizzavano la religione per fini tributari e strategici.

Dopo una decina d' anni di dibattiti, la Riforma protestante frantumò l' unità religiosa della Confederazione. I Cantoni di Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerna, Zugo, Friburgo e Soletta rimasero

fedeli al Cattolicesimo, mentre i Cantoni di Zurigo, Basilea, Berna e Sciaffusa aderirono al protestantesimo. Rimasero neutrali soltanto i Cantoni di Glarona e Appenzell. Un' ulteriore e grave conseguenza consisteva pure nel fatto che i Cantoni cattolici avevano la maggioranza nell' Assemblée Federale, mentre i Cantoni riformati, pur rappresentando il 65 % della cittadinanza svizzera, avevano meno delegati ed erano politicamente più deboli. Nel frattempo, la popolazione sperimentava un disagio etico, ma anche economico. Da segnalare è anche che i Cantoni cattolici di Lucerna, Uri, Schwyz e Unterwald obbligavano i commercianti protestanti a pagare una tassa religiosa per poter navigare sul c.d. Lago dei Quattro Cantoni apostolici romani.

Le suesposte rivalità fideistiche provocarono la violenta battaglia di Kappel, nel 1531. Zwingli venne sconfitto, morì ed i Cantoni cattolici riportarono una vittoria completa e totale. Ciononostante, la pietà apostolica romana evitò epurazioni, vendette ed inutili stragi, sicché i Cantoni protestanti vennero lasciati liberi di praticare il loro culto riformato, senza ulteriori sanzioni né sotto il profilo economico né sotto il profilo politico. Zurigo, dopo la sconfitta di Kappel, lasciò il posto a Berna, città protestante, ancorché moderata e, anzi, pacificamente alleata con i Cantoni cattolici di Lucerna, Friburgo, Vaud e Losanna.

Tuttavia, la Riforma proseguì a penetrare in Svizzera, facendo proselitismo specialmente presso le classi sociali povere e bisognose. A Ginevra, e così pure in altre città, Calvino riuscì ad unire Magistratura e Religione. Ma sarebbe un falso storico negare l' equipollente valore della Riforma cattolica scaturita dal Concilio di Trento. Calvino, specialmente a Ginevra, aveva imposto regole di vita troppo severe, pur se rimangono apprezzabili, nella sua predicazione, i valori civici della giustizia e della democrazia. Nel 1564, Teodoro di Beza iniziò a cancellare gli eccessi del calvinismo, il che favorì la pacificazione tra i Cantoni, nonché la convivenza equilibrata tra cattolici e protestanti in tutta la Confederazione.

Da circa tre Secoli, la Chiesa cattolica, in Svizzera, convive pacificamente con le altre confessioni cristiane. Nell' Ottocento vennero modificate alcune giurisdizioni episcopali. In estrema sintesi e salvo alcuni particolari dei singoli Statuti diocesani, la Svizzera francofona si focalizzava intorno al territorio di Losanna, Ginevra e Friburgo, mentre, almeno prima del Novecento, i cattolici germanofoni facevano riferimento alla Diocesi di Costanza.

Attualmente, le Diocesi apostoliche romane contano 6 sedi : la Diocesi di Basilea, con sede a Soletta, la Diocesi di Coira, la grande diocesi di Losanna, Friburgo e Ginevra, con sede centrale a Friburgo, la Diocesi di Lugano, la Diocesi di San Gallo e la Diocesi di Sion. Sono indipendenti l' Abbazia di San Maurizio d' Agauno ed il Santuario di Einsiedeln. Nel 1997, il Principato del Liechtenstein possiede una sede vescovile autonoma a Vaduz, per cui esso non è più sottoposto alla potestà del Vescovo di Coira. L' attuale Vescovo cattolico di Lugano è Mons. Lazzeri, eletto dal Papa in data 04/11/2013 e consacrato nella Basilica luganese del Sacro Cuore addì 07/12/2013. In totale, in Svizzera nel 2004, i fedeli di credo romano erano circa 3.000.000, ovvero il 40 % della popolazione nazionale. L' attuale Nunzio apostolico è Mons. Causero. Come intuibile, la maggior parte dei cattolici è confluita in Svizzera nel Novecento grazie al flusso migratorio di origine italiana

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com